

Codice di procedura penale

Parte II

Libro VII Giudizio

Titolo II Dibattimento

Capo III Istruzione Dibattimentale

Art. 498.

Esame diretto e controesame dei testimoni. ⁽¹⁾

1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone.
2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496.
3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande.
4. L'esame testimoniale del minore è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.
- 4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis.
- 4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. ⁽²⁾
- 4-quater. Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa è maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalità protette. ⁽³⁾

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 luglio 1997, n. 283, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui non consente, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente, che il presidente, sentite le parti, ove ritenga che l'esame del teste ad opera delle parti possa nuocere alla personalità del teste medesimo, ne conduca direttamente l'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti.

(2) Comma modificato dall'art. 9, co. 1, lett. d), n. 1) e 2), D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in L. 23 aprile 2009, n. 38, e, successivamente, dall'art. 2, co. 1, lett. i), n. 1, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(3) Comma aggiunto dall'art. 2, co. 1, lett. i), n. 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119.